

presentazione delle relazioni nazionali. A tal fine, essa tiene conto segnatamente dei codici o modelli esistenti a livello internazionale o comunitario.

2. La Commissione partecipa al finanziamento dell'attuazione del sistema da parte degli Stati membri secondo le modalità indicate nell'allegato II.

3. La Commissione elabora, sintetizza e pubblica annualmente i dati ricevuti dagli Stati membri e ne dà adeguata diffusione a livello comunitario, in particolare al consiglio consultivo dei consumatori, alle associazioni o agli organismi europei o nazionali dei consumatori, ai centri europei d'informazione dei consumatori e agli organismi europei di normalizzazione. Tale informazione sarà direttamente accessibile ai consumatori tramite la rete di scambio d'informazioni sui diritti dei consumatori nella Comunità. La Commissione svolge inoltre, ove necessario, le campagne d'informazione che dovessero rivelarsi necessarie a livello comunitario.

Articolo 4

1. La Commissione e gli Stati membri provvedono a che, in occasione della raccolta e della trasmissione delle informazioni, queste siano scevre di qualsivoglia elemento che consenta di identificare le vittime affinché non ne sia divulgata l'identità.

2. Qualsiasi utilizzazione dei dati, con citazione della fonte, all'interno di pubblicazioni ufficiali degli Stati membri è accompagnata da una menzione in base alla quale il sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e durante il tempo libero fornisce unicamente indicazioni generali e non può essere considerato quale prova statistica della sicurezza o della mancanza di sicurezza di un determinato prodotto.

Articolo 5

L'importo stimato necessario dei mezzi finanziari comunitari per l'attuazione del sistema è di 2,5 milioni di ecu all'anno per il periodo 1994-1997.

L'importo si iscrive nel quadro delle attuali prospettive finanziarie.

L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio tenendo presenti i principi di una sana gestione previsti all'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 6

1. La Commissione redige, all'inizio del 1995, una relazione corredata di eventuali proposte di modifica ade-

quate, comprese segnatamente quelle riguardanti la ripartizione tra gli Stati membri, a decorrere dal 1° gennaio 1996, degli ospedali partecipanti al sistema, al fine di uniformare la rappresentatività del campione.

2. La Commissione redige, all'inizio del 1996, una relazione valutativa più generale sul funzionamento del sistema corredata di eventuali proposte di modifica riguardanti, se del caso, le modalità di ripartizione del sostegno finanziario.

3. Entro il 31 dicembre 1997, la Commissione elabora una relazione finale sull'attuazione e sull'efficacia del sistema.

4. Ai fini della redazione di tali relazioni la Commissione tiene debito conto dell'esperienza acquisita in seguito a precedenti operazioni di valutazione e rivolge particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- la tempestività, qualità e comparabilità dei dati forniti dagli Stati membri;
- la necessità di adattare i codici esistenti e di adottare nuovi codici e principi comuni di codifica, tenuto conto del numero crescente di nuovi prodotti;
- la facilità di accesso all'informazione;
- il valore aggiunto dei dati per gli Stati membri e la Comunità.

Tali relazioni sono trasmesse al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 92/59/CEE.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, esprime il proprio parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.